



**Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
della Provincia di Venezia**

Viale Garibaldi 44/a – 30030 Venezia-Mestre

tel: 041/5341894

e-mail: ordine@agronomiforestalivenezia.it

Internet: www.agronomiforestalivenezia.it

**Regolamento
per l'utilizzo della sala riunioni presso la sede dell'Ordine**

approvato con delibera n. 2016-18
del 25 maggio 2016

In vigore dal 1 gennaio 2012

Indice

Premessa.....	3
Art 1. Tipologie di utilizzo della sala riunioni previste.....	4
Art 2. Richieste per uso sala per motivi di studio e ricerca bibliografica.....	4
Art 3. Richieste per uso sala per motivi professionali stretti.....	5
Art. 4. Autorizzazione all'uso.....	7
Art. 5. Uso della sala.....	7
Art. 6. Tariffe per l'uso della sala.....	8
Art. 7. Autorizzazioni previste dalla normativa vigente.....	9
Art. 8. Obblighi del Richiedente.....	9
Art. 9. Controversie.....	10

Premessa

L'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Venezia è titolare di una concessione a titolo precario accordata dal Consorzio di Bonifica Dese Sile ora Consorzio Acque Risorgive di alcuni locali, tra cui una sala riunioni, ubicati al 1° piano dell'immobile di viale Garibaldi 44/a a Mestre (Venezia).

L'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Venezia, compatibilmente con le proprie esigenze e con quelle del co-concessionario, mette a disposizione la sala riunioni, ubicata al 1° piano dell'immobile di viale Garibaldi 44/a a Mestre (Venezia) per lo svolgimento e l'accoglienza degli iscritti all'Ordine stesso con finalità di svolgimento di attività di ricerca e studio individuale.

Il presente regolamento ha lo scopo di prevedere le direttive d'uso e prenotazione della suddetta sala per le attività di studio privato e ricerca bibliografica e per lo svolgimento, in via eccezionale, di incontri privati nell'ambito di attività professionale.

Art 1. Tipologie di utilizzo della sala riunioni previste

L'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Venezia, secondo le norme del presente regolamento, concede l'utilizzo della sala riunioni presso la sede dell'Ordine stesso ai propri iscritti per le attività di studio e ricerca bibliografica, nonché per quelle di tipo professionale stretto, che per motivi eccezionali non possano svolgersi presso lo studio dell'iscritto che ne facesse richiesta.

L'utilizzo della sala riunioni per motivi di studio e ricerca bibliografica è libero e gratuito, ma ammesso solamente durante gli orari di apertura della segreteria dell'Ordine stesso, e dà la facoltà di accesso alla biblioteca dell'Ordine, previo controllo della Segreteria. L'eventuale richiesta di volumi o pubblicazioni in prestito deve avvenire previa richiesta scritta alla Segreteria e compilazione degli appositi moduli, per i tempi e nei modi consentiti.

L'utilizzo della sala riunioni per motivi di attività professionale in senso stretto è ammesso sempre solamente nei giorni e negli orari di apertura della segreteria dell'Ordine stesso e deve avvenire esclusivamente in via eccezionale, previa richiesta scritta, che comprenda le informazioni di cui al successivo art. 2. Questo tipo di utilizzo è discrezionale, non gratuito ed esclusivo per il periodo di richiesta e dà luogo al solo utilizzo degli spazi di ingresso, sala riunioni e bagno della sede dell'Ordine stesso, senza alcuna attrezzatura o impianto o personale. La concessione degli spazi in via esclusiva ai richiedenti per motivi di attività professionale in senso stretto è a discrezione dell'Ordine stesso, previa verifica delle necessità preminenti della sala stessa per le attività di competenza del Consiglio e delle sue commissioni o gruppi di lavoro e di quelle del co-concessionario, nonché dei requisiti di eccezionalità.

Art 2. Richieste per uso sala per motivi di studio e ricerca bibliografica

Le richieste di uso della sala riunioni per motivi di studio e ricerca bibliografica devono essere presentate all'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Venezia con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data dell'attività al fine di consentire alla segreteria dell'Ordine di verificare che non si generino eccessive presenze contemporanee inserendo le richieste in un apposito scadenziario, che verrà allo scopo istituito e tenuto a cura della Segreteria.

Il richiedente deve inviare apposita richiesta via posta elettronica certificata (PEC), indirizzando tale e-mail al Presidente (presidente.odaf.veneziam@conafpec.it) e alla Segreteria (protocollo.odaf.veneziam@conafpec.it).

La richiesta deve contenere:

- Nome e Cognome dell'iscritto che effettuerà l'attività di studio e ricerca bibliografica
- data e orario (ora di inizio e fine) di svolgimento dell'attività di studio e ricerca bibliografica
- esplicita accettazione del presente regolamento
- lettera di manleva nei confronti dell'Ordine e dei suoi Consiglieri in merito alle questioni di sicurezza, a totale carico del richiedente che avrà accesso ai locali dell'Ordine (dalla sbarra di accesso esterna, alle scale che portano al primo piano, fino ai locali interni).

Le domande presentate in modo difforme o che non rispettino le tempistiche saranno automaticamente respinte. Nell'accoglimento delle richieste si terrà conto dell'ordine temporale delle prenotazioni, registrato su apposito registro pubblico e visionabile presso la Segreteria nei giorni e negli orari di apertura.

L'utilizzo della sala riunioni viene concesso esclusivamente agli iscritti durante gli orari di presenza del personale di segreteria (o di Consigliere in possesso delle chiavi della Sede se disponibile).

Art 3. Richieste per uso sala per motivi professionali stretti

Le richieste di uso della sala riunioni per motivi di attività professionale in senso stretto devono essere presentate all'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Venezia con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data dell'attività, in modo da poter verificare la sua disponibilità rispetto alle attività di competenza del Consiglio e delle sue commissioni o gruppi di lavoro e di quelle del co-concessionario, nonché della necessità di esaminare la domanda di concessione e di poterla inserire in un apposito scadenziario, che verrà allo scopo istituito e tenuto a cura della Segreteria.

Il richiedente deve inviare apposita richiesta via PEC, indirizzando tale e-mail al Presidente (presidente.odaf.veneziana@conafpec.it) e alla Segreteria (protocollo.odaf.veneziana@conafpec.it).

La richiesta deve contenere:

- Nome e Cognome dell'iscritto che effettuerà l'attività

- data e orario (ora di inizio e fine) di svolgimento dell'attività
- motivazioni di eccezionalità che hanno portato alla richiesta
- Indicazione del tipo di attività (attività di ufficio, incontro privato nell'ambito dell'attività professionale, ecc.)
- esplicita accettazione del presente regolamento
- indicazione dei nominativi dei soggetti che avranno accesso ai locali dell'Ordine con indicazione se iscritti all'Ordine stesso oppure no (che non potranno comunque eccedere le cinque unità contemporaneamente)
- lettera di manleva nei confronti dell'Ordine e dei suoi Consiglieri in merito alle questioni di sicurezza, a totale carico del richiedente sia nei suoi confronti, che nei confronti di tutti i soggetti che avranno accesso ai locali dell'Ordine (dalla sbarra di accesso esterna, alle scale che portano al primo piano, fino ai locali interni).

Le domande presentate in modo difforme o che non rispettino le tempistiche e le motivazioni di eccezionalità saranno automaticamente respinte. Nell'accoglimento delle richieste si terrà conto dell'ordine temporale delle prenotazioni, registrato su apposito registro pubblico e visionabile presso la Segreteria nei giorni e negli orari di apertura.

L'utilizzo della sala riunioni viene concesso esclusivamente agli iscritti durante gli orari di presenza del personale di segreteria (o di Consigliere in possesso delle chiavi della Sede se disponibile) ed è subordinato all'utilizzo della sala riunioni da parte del Consiglio dell'Ordine e delle sue commissioni e/o gruppi di lavoro e da parte del co-concessionario.

L'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Venezia si riserva la facoltà di non concedere la sala riunioni qualora ritenga che dalle finalità dell'attività derivi un conflitto di interesse o un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative.

Gli spazi concessi devono essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento della attività di cui si fa richiesta.

Art. 4. Autorizzazione all'uso

La concessione verrà comunicata tramite conferma scritta via PEC da parte dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Venezia.

La facoltà di concessione della sala riunioni in via eccezionale per lo svolgimento di incontri privati nell'ambito di attività professionale spetta al Presidente dell'Ordine previa consultazione con il Consiglio dell'Ordine nelle modalità di volta in volta ritenute opportune.

In caso, a seguito della comunicazione di concessione ricevuta, il Richiedente decida di rinunciare all'utilizzo della sala riunioni, deve comunicarlo tempestivamente via PEC al Presidente (presidente.odaf.veneziam@conafpec.it) e alla Segreteria (protocollo.odaf.veneziam@conafpec.it).

Art. 5. Uso della sala

La sala riunioni viene presidiata dal personale di segreteria o da altro personale (Consiglieri) eventualmente incaricato dal Consiglio dell'Ordine con compiti di controllo sul corretto svolgimento dell'attività e sul rispetto delle presenze in sala (che non possono comunque eccedere le cinque unità per ragioni di sicurezza). Il personale addetto alla sorveglianza è autorizzato a far rispettare i limiti e potrà accedere liberamente alla sala per lo svolgimento dell'attività cui è preposto.

Viene concesso l'utilizzo della sala riunioni con i tavoli e le sedie di cui è dotata. Non viene concesso l'utilizzo di PC dell'Ordine né del videoproiettore dell'Ordine né della connessione Internet dell'Ordine.

In particolare non è consentito:

- affiggere cartelli, striscioni o altro sui muri o sui rivestimenti della sala
- ingombrare in qualsiasi maniera le uscite
- fumare o bere alcolici
- apportare alcuna modifica all'attuale disposizione degli arredi esistenti.

L'introduzione nella sala di macchinari, strumenti ulteriori a PC e videoproiettore, addobbi, ecc. deve essere specificatamente indicata al momento della richiesta e autorizzata.

Al termine del periodo di utilizzo il Richiedente dovrà riconsegnare la sala, i locali annessi e le attrezzature, perfettamente funzionanti e nello stato d'uso in cui li ha ricevuti. Qualora fosse stato arrecato qualche danno, dovrà darne tempestiva segnalazione al Presidente e alla Segreteria.

Art. 6. Tariffe per l'uso della sala

Le tariffe per l'uso della sala riunioni sono fissate dal Consiglio dell'Ordine con propria deliberazione di approvazione del presente Regolamento.

La sala riunioni viene concessa a titolo gratuito per le attività di studio e ricerca bibliografica individuale degli iscritti.

La sala riunioni viene concessa per motivi di attività professionale in senso stretto in via eccezionale a fronte di un rimborso spese pari a 5 €/ora (quale contributo alle spese di elettricità, riscaldamento, pulizia, ecc.). L'ammontare del rimborso (definito sulla base delle ore di utilizzo richieste nella comunicazione di cui all'Art. 1) deve essere corrisposto alla Segreteria dell'Ordine, che rilascerà apposita ricevuta, prima dell'inizio dell'attività.

Eventuali pulizie straordinarie della sala riunioni che si rendano necessarie a seguito dell'uso da parte del Richiedente dovranno essere curate dall'impresa aggiudicataria del servizio di pulizia della sede dell'Ordine. Il costo lordo per le pulizie straordinarie della sala riunioni verrà determinato dall'impresa aggiudicataria del servizio che emetterà la relativa fattura direttamente a carico del Richiedente.

Sulla necessità di provvedere a pulizie straordinarie della sala riunioni a seguito dell'uso eccezionale fatto deciderà l'Ordine, tenendo conto delle condizioni della sala medesima al termine dell'attività.

Art. 7. Autorizzazioni previste dalla normativa vigente

Il Richiedente deve provvedere direttamente a tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti norme in materia di sicurezza, con esonero dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Venezia da ogni responsabilità conseguente.

Art. 8. Obblighi del Richiedente

Il Richiedente deve rispondere di eventuali danni arrecati alle proprietà dell'Ordine e/o del co-concessionario e/o del Consorzio Acque Risorgive, a cose o persone, ammanchi e manomissioni verificatisi nel periodo di utilizzo della sala riunioni e dovrà tenere indenne l'Ordine da eventuali pretese di terzi al riguardo.

Il personale incaricato della sorveglianza, ove constatati dei danni al termine delle attività di utilizzo richieste, informerà immediatamente il Presidente e la Segreteria, che provvederanno alla contestazione. Il Richiedente è tenuto a rimborsare integralmente all'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Venezia le spese da esso sostenute per le riparazioni e/o i ripristini.

L'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Venezia declina, altresì, ogni responsabilità in merito alla custodia di beni mobili di proprietà di terzi nei locali dell'Ordine in conseguenza alla concessione e ai danni arrecati agli stessi da terzi. Il Richiedente deve tenere indenne l'Ordine da pretese di terzi.

Il materiale lasciato presso la sala riunioni dovrà essere ritirato entro il primo giorno utile di apertura della Segreteria. Al termine di tale periodo l'Ordine provvederà alla sua eliminazione, addebitandone i costi al Richiedente.

L'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Venezia è, comunque, esonerato da qualsiasi responsabilità in caso di impedimento dello svolgimento della attività dovuto a cause di forza maggiore quali assenza del personale, *black-out* elettrico, guasti tecnici alle apparecchiature, eventi naturali straordinari.

Art. 9. Controversie

Le eventuali controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente regolamento che non si possano definire in via amichevole verranno deferite al foro di Venezia.